

COMUNICATO

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità della detrazione stabilita dall'art. 7 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in Legge 23.05.2014 n. 80, si comunica che l'Ater del Comune di Roma

ATTESTA

la natura di "***edilizia residenziale pubblica***" degli alloggi assegnati.

La Legge Regionale n. 30 del 3/09/2002, all'art. 3, stabilisce che l'Ater del Comune di Roma assuma il ruolo di "*operatore pubblico dell'edilizia*" esercitando le funzioni già di competenza degli I.A.C.P., con particolare riferimento alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 in cui viene fissato il principio di garanzia della finalità dell'edilizia residenziale pubblica "*destinata all'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate*" (art. 2, L. 12/99) come anche definito nell'art. 1, comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Resta ferma, considerata l'assenza di una interpretazione univoca della normativa, la diretta responsabilità del soggetto titolare del contratto di locazione che usufruisca della detrazione ai fini delle dichiarazioni fiscali.